

STATUTO

PICCOLI PULCINI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERENTINO FR VIA STAZIONE 41

Numero REA: FR - 187552

Codice fiscale: 02923980607

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 62669/25580

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

Il presente statuto regola l'organizzazione della cooperativa sociale a carattere prevalentemente mutualistico denominata "PICCOLI PULCINI COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni o quelle sulla società a responsabilità limitata, quando la cooperativa rientri nei parametri fissati dal secondo comma dell'articolo 2519 c.c.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Ferentino.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

SCOPO - OGGETTO - CARATTERE MUTUALISTICO

ARTICOLO 4

La Cooperativa si propone di svolgere attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, sociale, professionale dei soci, svolgendo attività socio-educative ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - La propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente in quanto si propone di:

- a) svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- b) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci operatori;
- c) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le condizioni di prevalenza suindicate vengono documentate dagli amministratori e dai sindaci, a norma di legge, nella nota integrativa al bilancio annuale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 5

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- 1. ideazione, progettazione e gestione di asili nido;
- 2. ideazione, progettazione e gestione di servizi di

assistenza alla persona;

3. organizzazione e gestione di attività socio-sanitarie, sanitarie, riabilitative ed assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o presso strutture e centri residenziali e semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, portatori di handicap, persone immigrate, rifugiate e senza fissa dimora e di chiunque si trovi condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

4. gestione dei servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, sociale ed intellettuale, sia indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, delle Province, dei Comuni ed istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

5. gestione di strutture per minori e prima infanzia in età prescolare con servizio di puericoltura continuata e temporanea;

6. promozione, organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari, per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, esclusivamente in favore dei soci e dei propri dipendenti, al fine di conseguire il miglioramento delle loro competenze e professionalità per l'innalzamento della qualità dei servizi erogati;

7. organizzazione di attività ludico-ricreativo in favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili e di portatori di handicap attraverso viaggi, gite o campeggi finalizzati alla promozione della integrazione sociale;

8. svolgimento di attività socio assistenziali complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria, inferiore e superiore, che sia di sostegno all'attività didattica del docente in funzione dello sviluppo psicofisico del fanciullo e del ragazzo;

9. svolgimento di attività didattiche e ludico-ricreative per i bambini e ragazzi in età prescolare, sia presso il domicilio degli stessi, che presso centri organizzati, quali: scuole materne, ludoteche, colonie, campeggi, baby parking, ecc.

10. gestione in conto proprio e/o terzi di centri ricreativi, estivi e permanenti, di accoglienza e recupero in favore di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di persone immigrate, rifugiate e senza fissa dimora, favorendo la loro riabilitazione psicofisica e sociale ed eliminando forme di emarginazione;

11. svolgimento di attività concernenti l'assistenza alla persona nel settore materno-infantile quali, a titolo esemplificativo, la preparazione al parto e l'assistenza al puerperio;

12. assistenza al trasporto di minori recupero in favore di minori, anziani, infermi o di portatori di handicap;

13. promozione di attività sportive a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, disabili e portatori di handicap, al fine di promuovere l'integrazione sociale.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, co i limiti previsti dalla vigente normativa.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;

b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

d) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori, finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 31.01.1992, n. 59;

e) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 della Legge n. 59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;

f) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere sia direttamente che indirettamente o per assegnazione da organismi consortili di cui fa parte;

g) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature, cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

h) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

i) concedere finanziamenti, avalli, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

l) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

m) assumere partecipazioni in altre cooperative;

n) sviluppare contratti e convenzioni, con amministrazioni pubbliche e con privati, assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;

o) la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrari con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali quali volontari o sovventori o quali prestatori d'opera retribuita.

Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche, affini o comunque concorrenziali a

quella esercitata dalla Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente.

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, aventi gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci cooperatori.

Possono essere altresì ammessi coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa come fruitori.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna categoria.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori sia sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

ARTICOLO 7

Sulle domande di adesione indirizzate al Presidente della Cooperativa, delibera l'organo amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda, con provvedimento motivato. Se l'Organo amministrativo respinge la domanda, il richiedente può presentare ricorso all'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

L'organo amministrativo stabilisce, con propria delibera, quali documenti debbano essere allegati alla domanda.

ARTICOLO 8

La persona aderente, una volta ricevuta l'approvazione dell'organo amministrativo o dell'Assemblea, deve:

- a) sottoscrivere almeno un quota sociale;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo sulla quota di adesione, il cui importo viene annualmente fissato dall'Assemblea;

- c) versare la tassa di ammissione, non rimborsabile, il cui importo è determinato annualmente dall'organo amministrativo tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- d) dichiarare quale intende assumere tra le seguenti qualifiche: socio prestatore di lavoro, socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, socio fruitore; socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381; socio sovventore;

- e) dichiarare di attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
ARTICOLO 9

I soci cessano di far parte della Cooperativa:

a) per morte.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

b) per esclusione.

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo e può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni e delle prescrizioni che derivano dalla legge, dallo statuto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e dell'organo amministrativo legalmente deliberate;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- per mancato pagamento delle quote;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 e dall'articolo 2288, primo comma;

- nel caso in cui il socio danneggi moralmente e materialmente la Cooperativa, svolgendo attività contrastanti l'interesse della medesima e fomentando dissidi fra i soci.

- in caso di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- nel caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

c) per recesso:

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo, quando perda i requisiti per l'ammissione e quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Le azioni nominative emesse ai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare delle azioni avrà diritto a recedere dalla società.

In ogni caso il socio sovventore o titolare di azioni di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa avrà diritto di recedere.

Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando con-

sente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- la proroga dell'eventuale termine di durata;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Per le modalità del recesso ed i suoi effetti si rinvia a quanto disposto dall'articolo 2532 del codice civile.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Non potrà farsi luogo a rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle azioni dei soci sovventori.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci o il revisore, se nominati.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria a norma di legge ed è convocata dall'organo amministrativo nella sede della Cooperativa o in altro luogo, di volta in volta determinato.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e dell'incaricato del controllo contabile, se nominati;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- delibera sull'adozione, su proposta dell'organo amministrativo, di procedure di programma pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
- dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli ammi-

nistratori;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno al più tardi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centoottanta giorni dallo stesso termine, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, illustrate dagli amministratori nella relazione allegata al bilancio.

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta l'organo amministrativo od il Collegio dei Sindaci lo reputino necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno un quinto dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni socio ed ai componenti gli organi amministrativo e sindacale almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In prima convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà dei soci, e delibera validamente:

a) in sede ordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti;

b) in sede straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci.

In difetto di regolare convocazione, l'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i componenti gli organi amministrativo e di controllo, se nominati, e di tutti i soci, anche per delega.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero, e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio.

Ogni socio può rappresentare un numero massimo di cinque soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero, in sua assenza, da persona di volta in volta designata dalla assemblea tra i partecipanti.

Il verbale dell'adunanza sarà trascritto sull'apposito libro sociale e firmato da chi la presiede e dal segretario di volta in volta nominato dal Presidente dell'assemblea, salvo che il

verbale sia redatto da notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea Ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. n. 59/1992.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 12

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre a numero cinque membri - tra cui il Presidente - nominati dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

In ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, o per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservati all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, con il limite delle attribuzioni non delegabili per legge.

Qualora non vi provveda l'assemblea all'atto della nomina, spetta al Consiglio di nominare fra i suoi membri il Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare un consigliere, gli altri provvederanno a sostituirlo: il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina il segretario, a sua scelta per l'intera durata di carica del Consiglio ovvero di volta in volta per ciascuna adunanza.

In assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da due almeno dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consigliere che, senza plausibile motivo, non risponde a due successivi inviti di adunanza viene considerato dimissio-

nario dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 13

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale e può nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente nomina il vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente o al Consigliere delegato, qualora siano stati nominati.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati nell'ambito delle attribuzioni delegate.

IL COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

ARTICOLO 14

Nei casi previsti dalla legge, o qualora l'Assemblea decidesse di avvalersi di un Organo di Controllo, verrà nominato un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale per il controllo della gestione societaria e per il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile nominato dall'Assemblea.

Per il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile, valgono le norme di legge.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'eventuale relazione sulla gestione, oltre a quanto previsto dal Codice Civile, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, anche ai suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone svantaggiate alle quali rivolge la propria attività, dei soci, d'altre persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Gli Utili sociali, al netto delle riserve obbligatorie per legge e della quota che deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, vengono destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, nel rispetto dei divieti di legge.

Nessun utile o dividendo può essere distribuito ai soci.

E' vietata la remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per

i dividendi, o alla diversa misura fissata dalla legge.
 E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci coo-
 peratori.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà de-
 liberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al
 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi
 spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alle pre-
 stazioni mutualistiche intercorse ed ai compensi erogati a
 ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire
 a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci,
 la percentuale risultante applicata alla retribuzione di cia-
 scun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione po-
 trà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

CAPITALE ARTICOLO 16

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale e dalle riser-
 ve e precisamente:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero
 illimitato di quote;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi
 di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di
 ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle
 quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e
 dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori de-
 funti;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-
 zione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo
 od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperative per
 essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-
 li.

ARTICOLO 17

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di
 quote ciascuna di valore nominale non inferiore ne superiore
 ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. Qualora la coopera-
 tiva emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste po-
 tranno essere al portatore, se interamente liberate.

Le quote dei soci cooperatori e dei soci persone giuridiche
 sono sempre nominative.

Le quote non possono essere trasferite in proprietà a terzi
 non soci né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto
 verso la Cooperativa se non previa autorizzazione dell'organo
 amministrativo.

In tutti i casi di cessazione del vincolo sociale, le quote
 vengono liquidate o rimborsate a norma dell'articolo 2535 del
 codice civile, salvi i limiti fissati dalla legislazione spe-
 ciale, in particolare il divieto assoluto di computo delle ri-
 serve.

SCIoglimento

ARTICOLO 18

In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea, con le
 maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costituti-
 vo e dello statuto, nomina uno o più liquidatori determinando-
 ne i poteri e statuendo le norme della liquidazione.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio so-
 ciale, dedotto esclusivamente il capitale sociale ed i divi-
 dendì eventualmente maturati, dovrà essere destinato ai fondi
 mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
 ne.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

ARTICOLO 19

I rapporti tra la società' e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività' mutualistica tra la società' ed i soci. I regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 20

Salvi, ai sensi di legge, i casi di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria e quelli che non possono costituire oggetto di clausola compromissoria, i soci si obbligano espressamente a rimettere ad un collegio di arbitri la decisione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci e tra questi e la cooperativa, avente ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali ed all'interpretazione, validità ed applicazione dello statuto sociale e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il collegio arbitrale deciderà anche sulle controversie promosse da o nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, i quali con l'accettazione dell'incarico saranno vincolati all'osservanza della presente clausola.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri scelti tra persone estranee alla cooperativa, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

Essi deliberano quali arbitri rituali secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato pronunciando secondo equità, previo tentativo di riconciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione di documenti e memorie difensive, e per esporre le loro repliche.

ARTICOLO 21

Le clausole mutualistiche relative alla distribuzione degli utili e delle riserve, e del patrimonio in caso di scioglimento della società, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Dette clausole possono essere introdotte o soppresse con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In originale firmato: Bruni Veronica - Stefania Magliocchetti - Alessandra Sisti - Franco Rossi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi del Decreto Legislativo n.460/1997 (ONLUS)